

## **PROTOCOLLO DI INTESA**

### **per la liquidazione accelerata delle richieste di pagamento degli onorari a favore dei difensori di condannati ammessi al patrocinio a spese dello Stato**

L'anno 2023 addì 19 del mese di dicembre, in Cagliari, il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, in persona della Presidente Dott.ssa Maria Cristina Ornano, l'Ordine degli Avvocati di Cagliari, in persona del Presidente Avvocato Matteo Pinna, la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Cagliari, in persona del Procuratore Generale Dott. Luigi Patronaggio e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, in persona del Procuratore Dott. Rodolfo Maria Sabelli, considerata la sopravvenienza del decreto ministeriale n. 147/2022, ritengono necessario aggiornare il Protocollo sottoscritto il 29 novembre 2016 e rivedere i criteri di liquidazione delle competenze maturate dal difensore per l'assistenza in giudizio delle persone ammesse al patrocinio per i non abbienti, nell'ottica, per il giudice, di evitare onerose attività di calcolo della liquidazione e, per il difensore, di ottenere liquidazioni più celeri.

Tale protocollo ha altresì lo scopo di individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi, al fine di assicurare criteri tendenzialmente uniformi, con valutazioni eque ed omogenee, nonché di snellire le relative procedure e di ridurre il numero delle opposizioni.

Tutto ciò premesso, con il presente atto le parti convengono quanto segue:

- 1) Il compenso per ciascuna fase è commisurato al valore medio fissato nella tabella 15 del D.M. 147/2022, ridotto di un terzo (*ex art 106-bis T.U. in materia di spese di giustizia*) ed ulteriormente ridotto in via convenzionale, così come indicato nelle tabelle A) e B).
- 2) Si conviene di riconoscere il valore medio fissato nella tabella 15 del D.M. 147/2022, ridotto di un terzo (*ex art 106-bis T.U. in materia di spese di giustizia*) con una riduzione convenzionale inferiore rispetto al punto 1) nel

caso in cui l'atto introduttivo sia redatto con l'allegazione di informazioni sostanziali ed indispensabili ai fini della decisione (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle sull'attività lavorativa, sul domicilio, sull'esistenza di patologie, su eventuali programmi terapeutici in corso, etc.) e corredato della relativa documentazione, così come indicato nelle allegate tabelle A) e B).

3) È liquidato quanto stabilito per la fase introduttiva anche nel caso in cui il difensore istante, pur non avendo redatto l'atto introduttivo, abbia redatto una o più memorie dal contenuto sostanziale ed argomentato.

4) È previsto un rimborso forfettario in caso di condannato detenuto in espiazione pena in carcere o internato in misura di sicurezza pari ad euro 100,00.

5) È previsto un rimborso forfettario per gli avvocati appartenenti ai Fori di Lanusei e di Oristano (stante la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari sugli Istituti Penitenziari di Massama – Oristano e Lanusei) in ragione della maggiore difficoltà della prestazione professionale, pari ad euro 100,00.

6) La Tabella A del presente protocollo riguarda i procedimenti camerale partecipati di competenza del Magistrato di Sorveglianza e altresì quelli volti ad ottenere la remissione del debito *ex art. 6 D.P.R. 115/2002* e il primo permesso premio *ex art. 30 ter Ord. Pen.*; mentre la Tabella B riguarda i procedimenti di competenza del Tribunale di Sorveglianza (ivi compresi i procedimenti a definizione agevolata *ex art. 678 comma 1-ter c.p.p.*, nonché tutte le altre procedure bifasiche).

7) La somma complessiva degli onorari derivante dalla applicazione del presente protocollo dovrà, infine, essere maggiorata del 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali *ex art. 2 D.M. 55/2014*.

**TABELLA A**  
**MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA**

I valori medi, ridotti in via convenzionale, indicati nella presente tabella si applicano nei procedimenti camerali partecipati di competenza del Magistrato di Sorveglianza e altresì nei procedimenti volti ad ottenere la rimessione del debito *ex art. 6 D.P.R. 115/2002* e il primo permesso premio *ex art. 30 ter Ord. Pen.*

**IPOTESI 1)**: applicabile nel caso in cui l'istanza sia stata presentata dall'interessato ovvero dal pubblico ministero e il difensore non abbia depositato alcuna memoria di cui al punto 3) e nel caso in cui l'istanza sia stata presentata dal difensore senza le allegazioni di cui al punto 2)

**Fase di studio**: valore medio di liquidazione € 315, ridotto di un terzo *ex art. 106-bis T.U.* **€ 210,00** - ridotto in via convenzionale ad **€ 100,00**

**Fase introduttiva**: valore medio di liquidazione € 378,00, ridotto di un terzo *ex art. 106-bis T.U.* **€ 250,00** - ridotto in via convenzionale ad **€ 150,00**

**Fase decisionale**: valore medio di liquidazione € 945,00, ridotto di un terzo *ex art. 106-bis T.U.* **€ 630,00** - ridotto in via convenzionale ad **€ 350,00**.

Se la liquidazione riguarda **tutte le fasi**, il compenso è pari a **€ 600,00** (se l'assistito è condannato detenuto in espiazione pena in carcere o internato in misura di sicurezza **€ 700,00**).

**IPOTESI 2)**: applicabile nel caso in cui l'atto introduttivo sia stato redatto dal difensore con l'allegazione di informazioni sostanziali e indispensabili ai fini della decisione e sia corredato della relativa documentazione (v. punto 2), ovvero nel caso in cui, pur non avendo redatto l'atto introduttivo, il difensore abbia depositato una o più memorie dal contenuto sostanziale ed argomentato (v. punto 3).

**Fase di studio**: valore medio di liquidazione € 315, ridotto di un terzo *ex art. 106-bis* T.U. **€ 210,00** - ridotto in via convenzionale ad **€ 180,00**

**Fase introduttiva**: valore medio di liquidazione € 378,00, ridotto di un terzo *ex art. 106-bis* T.U. **€ 250,00** - ridotto in via convenzionale ad **€ 220,00**

**Fase decisionale**: valore medio di liquidazione € 945,00, ridotto di un terzo *ex art. 106-bis* T.U. **€ 630,00** - ridotto in via convenzionale ad **€ 500,00**.

Se la liquidazione riguarda **tutte le fasi**, il compenso è pari a **€ 900,00** (se l'assistito è condannato detenuto in espiazione pena in carcere o internato in misura di sicurezza **€ 1.000,00**).

**TABELLA B**  
**TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA**

I valori medi, ridotti in via convenzionale, indicati nella presente tabella si applicano nei procedimenti di competenza del Tribunale di Sorveglianza (ivi compresi i procedimenti a definizione agevolata ex art. 678 comma 1-ter c.p.p., nonché tutte le altre procedure bifasiche).

**IPOTESI 1)**: applicabile nel caso in cui l'istanza sia stata presentata dall'interessato ovvero dal pubblico ministero e il difensore non abbia depositato alcuna memoria di cui al punto 3) e nel caso in cui l'istanza sia stata presentata dal difensore senza le allegazioni di cui al punto 2)

**Fase di studio**: valore medio di liquidazione € 473,00 ridotto di un terzo *ex art. 106-bis T.U.* € **315,00** - ridotto in via convenzionale ad € **150,00**.

**Fase introduttiva**: valore medio di liquidazione € 945,00, ridotto di un terzo *ex art. 106-bis T.U.* € **630,00** - ridotto in via convenzionale ad € **300,00**.

**Fase istruttoria (perizia o prova dichiarativa)**: valore medio di liquidazione € 1418,00, ridotto di un terzo *ex art. 106-bis T.U.* € **945,00** - ridotto in via convenzionale ad € **450,00**.

**Fase decisionale**: valore medio di liquidazione € 1418,00, ridotto di un terzo *ex art. 106-bis T.U.* € **945,00** - ridotto in via convenzionale ad € **450,00**.

Se la liquidazione riguarda **tutte le fasi (esclusa quella istruttoria)**, il compenso è pari a € **900,00** (se l'assistito è condannato detenuto in espiazione pena in carcere o internato in misura di sicurezza € **1000,00**).

**IPOTESI 2)**: applicabile nel caso in cui l'atto introduttivo sia stato redatto dal difensore con l'allegazione di informazioni sostanziali e indispensabili ai fini della decisione e sia corredato della relativa documentazione (v. punto 2), ovvero nel caso in cui, pur non avendo redatto l'atto introduttivo, il difensore abbia depositato una o più memorie dal contenuto sostanziale ed argomentato (v. punto 3)

**Fase di studio**: valore medio di liquidazione € 473,00 ridotto di un terzo *ex art. 106-bis T.U.* € **315,00** - ridotto in via convenzionale ad € **250,00**.

**Fase introduttiva**: valore medio di liquidazione € 945,00, ridotto di un terzo *ex art. 106-bis T.U.* € **630,00** - ridotto in via convenzionale ad € **450,00**.

**Fase istruttoria (perizia o prova dichiarativa)**: valore medio di liquidazione € 1418,00, ridotto di un terzo *ex art. 106-bis T.U.* € **945,00** - ridotto in via convenzionale ad € **700,00**.

**Fase decisionale**: valore medio di liquidazione € 1418,00, ridotto di un terzo *ex art. 106-bis T.U.* € **945,00** - ridotto in via convenzionale ad € **700,00**.

Se la liquidazione riguarda **tutte le fasi (esclusa quella istruttoria)** il compenso è pari ad € **1.400,00** (se l'assistito è condannato detenuto in espiazione pena in carcere o internato in misura di sicurezza € **1.500,00**).

## PROFILI PROCEDIMENTALI

La richiesta di liquidazione dovrà essere presentata nel rispetto degli importi della tabella standardizzata, in modo tale da consentire al Tribunale il riscontro della corretta adesione al protocollo e ai suoi parametri di liquidazione, rendendo così più agevole e rapida l'emissione del provvedimento di liquidazione.

I difensori che vorranno aderirvi si impegneranno ad inviare l'istanza di liquidazione degli onorari attraverso la piattaforma SIAMM e a **depositare in cancelleria almeno il giorno prima dell'udienza**, la ricevuta di invio della stessa corredata del decreto di ammissione e della relativa istanza (in cui dovrà essere specificata l'adesione al protocollo).

Il Tribunale, considerata anche la previsione dell'art. 83, co. 3-*bis*, D.P.R. 115/02 (T.U.S.G.), provvederà alla liquidazione immediata in udienza (la presenza del difensore e del pubblico ministero o procuratore generale solleva la cancelleria dalle comunicazioni di rito), ovvero contestualmente allo scioglimento della riserva (in tal caso il provvedimento dovrà essere notificato alle parti).

L'adesione al presente protocollo comporterà da parte del difensore esplicita rinuncia ai termini per l'impugnazione del decreto di liquidazione mentre il Pubblico Ministero ovvero il Procuratore Generale verrà invitato, in udienza, alla rinuncia al proprio diritto di impugnazione.

Resta salva, comunque, la possibilità di deposito delle richieste di liquidazione in cancelleria ovvero di liquidazioni di importi diversi, applicando in tal caso i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ogni qualvolta il difensore ritenga che il procedimento trattato, per la complessità del caso, non rientri tra quelli oggetto del protocollo, ovvero non intenda comunque aderire al Protocollo.

Il presente protocollo, al fine di consentirne la più ampia diffusione, sarà efficace per le liquidazioni richieste a partire dall'8 gennaio 2024.

Cagliari, 19 dicembre 2023


La Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari

Dott.ssa Maria Cristina Ornano



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari

Avv. Matteo Pinna



Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Cagliari

Dott. Luigi Patronaggio

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari

Dott. Rodolfo Maria Sabelli

